

Art. 4  
(La prevenzione)

1. L'attività di prevenzione è finalizzata a ridurre i rischi individuati ai sensi dell'articolo 3 attraverso:

a) la realizzazione di interventi anche di carattere strutturale, che eliminano o riducono il grado di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione;

b) il miglioramento della capacità di reazione del sistema di protezione civile agli eventi di cui all'articolo 2.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono svolti, in via generale, nell'ambito delle specifiche materie attinenti le diverse tipologie di rischio a cura dei soggetti competenti in base alle normative che regolano le materie medesime e con le procedure ivi previste.

3. L'attività di prevenzione di cui al comma 1, lettera b) è svolta nell'ambito delle specifiche competenze in materia di protezione civile di cui alla presente legge e secondo le procedure nella medesima definite e si attua tramite:

a) la predisposizione e organizzazione delle risorse e delle azioni da attivare ove gli eventi di cui all'articolo 2 si verificano;

b) la determinazione delle procedure per la previsione e il monitoraggio degli eventi, nell'ambito dei sistemi predisposti a tale fine;

c) l'informazione alla popolazione circa l'esistenza dei rischi e le modalità per affrontarli nonché la promozione di una consapevole convivenza con i fattori di rischio e dell'impegno alla partecipazione alle attività di protezione civile;

d) la formazione del personale addetto alle attività di protezione civile e la periodica verifica dell'organizzazione e delle procedure tramite le esercitazioni.

4. L'attività di prevenzione di cui al comma 3 è organicamente definita nei piani di protezione civile di cui agli articoli 16 e 19 e costituisce una funzione ordinaria delle amministrazioni competenti ai sensi del capo II, sezione I.

Art. 11  
(La Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) fissa le modalità per la elaborazione del quadro dei rischi ai vari livelli territoriali;

b) definisce l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile e detta gli indirizzi per l'attività di competenza degli enti locali;

c) stabilisce le procedure operative di propria competenza;

d) promuove il potenziamento del sistema regionale di protezione civile tramite gli interventi per lo sviluppo di cui all'articolo 22;

e) provvede al supporto delle attività di soccorso di competenza dei comuni in raccordo con le province e in particolare:

1) coordina l'utilizzo delle risorse disponibili nel territorio regionale per le emergenze di livello sovra-provinciale;

2) assicura il raccordo con gli organi e le strutture statali operanti a livello regionale e centrale e, nei casi previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 15, il coordinamento degli interventi di soccorso da attuarsi con le modalità definite nei piani operativi regionali;

f) concorre con il dipartimento della protezione civile a definire l'organizzazione del sistema regionale della protezione civile per fronteggiare gli eventi di rilievo nazionale;

g) definisce gli standard formativi per garantire una professionalità adeguata del personale impegnato nelle attività di protezione civile, sia relativamente alla competenza generale di direzione delle emergenze che alle specifiche competenze delle varie funzioni di supporto, in conformità alla l.r. 32/2002 ed ai relativi provvedimenti di attuazione;

h) promuove la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione e in particolare dei giovani;

i) stabilisce accordi con le altre regioni per l'espletamento delle attività di comune interesse.

2. La Regione provvede altresì alla valutazione degli eventi e alla individuazione delle iniziative per il superamento della conseguente emergenza; a tali fini, in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 2:

a) dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi di rilevanza regionale;

b) richiede la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992;

c) approva i conseguenti interventi regionali per il superamento dell'emergenza in conformità a quanto previsto all'articolo 24.

Art. 18

(Organizzazione e procedure)

1. Il piano comunale di protezione civile:

- a) stabilisce l'organizzazione del comune in emergenza, in conformità a quanto previsto dal regolamento regionale e le relative procedure di attivazione;
- b) censisce le risorse disponibili nell'ambito del territorio comunale, tra cui le strutture per il ricovero della popolazione evacuata, individuando le conseguenti eventuali criticità;
- c) stabilisce le procedure di raccordo con la provincia per l'attività di supporto di quest'ultima, sulla base di quanto previsto nel piano provinciale.

2. Il piano provinciale:

a) stabilisce l'organizzazione della provincia in emergenza in conformità a quanto previsto dal regolamento regionale e le relative procedure di attivazione;

b) definisce le modalità di coordinamento con le altre strutture operanti nell'ambito provinciale, attivate o da attivare, ai fini di assicurare il necessario supporto ai comuni, anche tenendo conto delle criticità evidenziate ai sensi del comma 1, lettera b);

c) censisce le risorse disponibili nell'ambito del territorio provinciale, tra cui le aree di emergenza, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale;

d) stabilisce le procedure di raccordo con la Regione per l'attività di supporto di quest'ultima, sulla base di quanto previsto nel regolamento regionale e nei piani operativi di cui all'articolo 19.

3. Ai fini di assicurare un più efficiente raccordo con i comuni interessati, il piano provinciale individua altresì gli ambiti territoriali sub-provinciali nei quali può essere articolata l'attività di coordinamento di competenza della provincia.

4. Gli ambiti sub-provinciali di cui al comma 3 sono individuati, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, tenuto conto delle aree di incidenza dei rischi, del numero degli abitanti, del sistema delle infrastrutture di collegamento, nonché dell'organizzazione intercomunale di protezione civile.